REGOLAMENTO (CEE) N. 1983/77 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 1977

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1624/76, (CEE) n. 938/77 e (CEE) n. 1825/77 per quanto riguarda l'applicazione degli importi compensativi monetari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76 [2], in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1844/77 della Commissione, del 10 agosto 1977, relativo alla concessione mediante gara di un aiuto speciale per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione di animali diversi dai giovani vitelli [3], ha introdotto un coefficiente da applicare agli importi compensativi monetari per taluni prodotti contenenti latte scremato in polvere denaturato; che occorre modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 938/77 della Commissione, del 29 aprile 1977, che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1885/77 [5];

considerando che, a norma della parte 5ª, nota 1, dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 938/77, per il latte scremato in polvere consegnato all'Italia da un altro Stato membro in conformità del regolamento (CEE) n. 1624/76 della Commissione, del 2 luglio 1976, relativo a disposizioni particolari concernenti il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77 [7], l'importo compensativo monetario deve essere moltiplicato per il coefficiente 0,59 a decorrere dal 1° maggio 1977; che occorre correggere in conformità l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1624/76;

considerando che la pubblicazione di vari regolamenti recanti modifica degli importi compensativi monetari ha reso inutile l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1825/77 della Commissione, del 5 agosto 1977, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 938/77 per quanto concerne i coefficienti da applicare agli importi compensativi monetari per il latte scremato in polvere [8];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1624/76, il coefficiente « 0,58 » è sostituito dal coefficiente « 0,59 » con effetto dal 1° maggio 1977.

Articolo 2

La parte 5ª, nota 10, terzo trattino, dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 938/77 è modificata come segue:

« Negli scambi intracomunitari e in quelli con i paesi terzi, nel caso in cui detti prodotti contengano latte scremato in polvere denaturato a norma del regolamento (CEE) n. 368/77 (GU n. L 52 del 24. 2. 1977), del regolamento (CEE) n. 443/77 (GU n. L 58 del 3. 3. 1977) o del regolamento (CEE) n. 1844/77 (GU n. L 205 dell'11. 8. 1977), nonché farina di pesce o olio di pesce e/o olio di fegato di pesce o carbonato di ferro e/o solfato di ferro e/o solfato di rame, l'importo indicato è moltiplicato per il coefficiente "0,25". »

Articolo 3

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1825/77 è soppresso.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 5 settembre 1977.

---

[1] GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
[2] GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.
[3] GU n. L 205 dell'11. 8. 1977, pag. 11.
[4] GU n. L 110 del 30. 4. 1977, pag. 6.
[5] GU n. L 214 del 22. 8. 1977, pag. 1.
[6] GU n. L 180 del 6. 7. 1976, pag. 9.
[7] GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.
[8] GU n. L 203 del 9. 8. 1977, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH